



COMUNE DI SAVIGNONE
Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione C.C. n° 16 del 27.06.2020

Modificato con deliberazione C.C. n° 21 del 24.05.2023

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e della città metropolitana, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizioni di legge in materia.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono svolte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e tributaria in particolare.
4. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n° 212 e dei D.Lgs. di attuazione della legge delega 11 marzo 2014, n° 23.

ART. 2

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie;
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;

- le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
 - le entrate ordinarie proprie di natura diversa dalle precedenti.
2. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

ART. 3

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente art. 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate dalla legge 27 luglio 2000, n° 212, recante lo "Statuto del Contribuente":
- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
- Diritto di interpello
 - Accertamento con adesione
 - Reclamo e mediazione
 - Autotutela
 - Compensazione
 - Dilazione di pagamento.

ART. 4

CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. I Regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

ART. 5

CERTEZZA DELLE NORME

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina del presente regolamento.

ART. 6

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato ad una o più delle seguenti modalità operative:
 - apertura di sportelli ai cittadini;
 - affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
 - pubblicazione sul sito istituzionale (www.comune.savignone.ge.it) delle delibere, dei regolamenti e delle informative relative alle novità legislative.
2. Presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. E' sempre possibile ottenere copia di detti atti, verso il rimborso delle spese.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

ART. 7

COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE ALL'UFFICIO TRIBUTI

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

ART. 8

ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE

1. Il Comune, ove prescritto dalla legge, assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, alla guida nella compilazione delle

dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.

2. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente.

ART. 9

REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

1. Per la gestione di ogni singola entrata il Comune può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti dal presente atto.
2. La deliberazione consiliare di adozione, il Regolamento, entro 30 giorni dalla data di esecutività, deve essere pubblicata nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dell'organo competente entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tale fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrate.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati dalla Giunta comunale, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi vengono determinate dalla Giunta comunale, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata almeno la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

4. Con le deliberazioni consiliari vengono disciplinate agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dei tributi. In caso di previsione di agevolazioni, riduzioni o esenzioni da parte di leggi successive, le stesse possono essere applicate solo previa modifica con deliberazione dell'organo citato, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuove deliberazioni, si intendono prorogate di anno in anno le aliquote, le tariffe i canoni fissati.

ART. 11

AGEVOLAZIONI PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS)

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'Art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 godono della riduzione del 50% sul pagamento delle entrate tributarie comunali.
2. L'esenzione è ammessa anche per le cooperative sociali di cui alla Legge 8/11/1991, n 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio, secondo quanto stabilito dall'Art.10 del D.Lgs n. 460/97, e successive modificazioni ed integrazioni, che attribuisce automaticamente la qualifica di ONLUS a tali organismi. 7
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che l'ONLUS risulti, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, iscritta nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del D.Lgs n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. La cancellazione dal predetto elenco ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 12

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti locali, ai sensi degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
 - b) affidamento mediante convenzione a società esterne specializzate per la gestione dei servizi pubblici locali, ai sensi degli artt. 113 e 113-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°

- 267, o ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, e successive modificazioni;
- c) affidamento in concessione mediante procedura di gara o comunque ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ai Concessionari di cui al D.Lgs. 13 settembre 1999, n°112, e successive modificazioni, o ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, e successive modificazioni.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
 3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 dovranno tenere conto dell'apposita documentata relazione del Responsabile del Settore entrate. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
 4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n° 724.

ART. 13

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano delle performance o nel piano esecutivo di gestione se adottato.
2. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, salvo quando il servizio sia affidato a terzi.
3. Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n° 212.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse; in tal caso il Funzionario vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

ART. 14

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

1. Nel caso di gestione diretta, verranno nominati ai sensi di legge uno o più Funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli Ufficiali della riscossione.
2. Il Funzionario responsabile della riscossione, qualora ne esistano le condizioni di legge, è competente, su richiesta scritta del Responsabile dell'entrata ad attivare le azioni cautelari ed esecutive previste dall'ordinamento.

ART. 15

ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. I Responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti a carico del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n° 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare, il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali esemplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.
4. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, il Funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria), può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente prevista nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano performance o piano esecutivo di gestione, ovvero con delibera successiva nella quale venga dato atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
6. Le attività di riscontro e controllo possono essere effettuate anche mediante affidamento all'esterno, nonché con l'ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste dagli artt. 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, e successive modificazioni.

ART. 16

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n° 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n° 472. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n° 639.

ART. 17

DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DEL GETTITO DERIVANTE DALL'ACCERTAMENTO IMU E TARI AL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DELL'UFFICIO TRIBUTI ED ALL'INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n° 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi;
 - b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo Ufficio, anche di qualifica dirigenziale.

2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:

- perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;
 - ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;
 - per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente;
- d) devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011;
- la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. n° 267/2000;
 - l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
 - per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n° 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;

- il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'Ufficio preposto alla gestione delle entrate.
- nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del D.L. 30 settembre 2005, n° 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n° 248;
- nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 e successive modifiche ed integrazioni;
- devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio Tributi, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;
- l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nonché all'accertamento nell'esercizio successivo a quello di riferimento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti;
- la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali: rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.

ART. 18

ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro 60 giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n° 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n° 639.

ART. 19

INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI

1. Gli Uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. Tutti i Settori sono tenuti alla massima collaborazione con il Servizio Tributi al fine di fornire tutti i dati necessari per il rilevamento dei cespiti.

ART. 20

SANZIONI

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il Funzionario Responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, nn° 471, 472 e 473, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Responsabile di cui al precedente art. 14.

4. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta né sulla attività di accertamento del Comune.
5. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 21

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme di natura tributaria versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data dell'istanza.

ART. 22

INTERESSI

1. La misura degli interessi per le riscossioni di ogni tributo comunale è determinata nella misura del tasso di interesse legale in vigore.
2. La misura degli interessi per i rimborsi di ogni tributo comunale è determinata nella misura del tasso di interesse legale in vigore.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 la misura annua degli interessi di cui ai punti 1 e 2 può essere determinata, dall'Ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

ART. 23

TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546 il Funzionario Responsabile del Servizio o il Concessionario di cui all'art. 52, comma 5 lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o il Concessionario di cui all' art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.
4. Nelle controversie giudiziarie, sia che la rappresentanza del Comune venga affidata al Funzionario Responsabile del tributo, sia che venga affidata al professionista abilitato, la decisione dell'intervento è di competenza della Giunta comunale.

ART. 24

FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I Regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali debbono singolarmente prevederne le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione.
3. In via generale, ferme restando le modalità diverse eventualmente previste da leggi o da specifici Regolamenti, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata mediante:
 - a) versamento diretto alla Tesoreria comunale;
 - b) versamento nei c.c.p. intestati al Comune – Servizio Tesoreria – ovvero al soggetto incaricato del servizio;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili tramite Istituti bancari e creditizi a favore della Tesoreria comunale ovvero ;
 - d) mediante assegno bancario, fermo restando che, qualora risulti scoperto o comunque non pagabile il versamento si considera omesso ai sensi dell'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n° 449. L'accettazione dell'assegno è fatta salvo buon fine e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quello della stanza di compensazione (art. 45, R.D. 21 dicembre 1933, n° 1736);

- e) mediante carta di credito o bancomat di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale ovvero con soggetto incaricato del servizio; la convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.
- f) mediante modello F24, in conformità alle disposizioni introdotte dall'art. 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n° 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n° 248.

ART. 25

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In base alla normativa vigente in materia, la riscossione coattiva per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, può essere effettuata:
 - a) mediante emissione di ruolo;
 - b) mediante ingiunzione di pagamento;
2. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n° 160. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di SAVIGNONE;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n° 446/1997.
3. Per gli atti di cui al comma 1, relativi alle entrate tributarie, il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Per gli atti di cui al comma 1, relativi alle entrate non tributarie, il titolo esecutivo deve essere notificato nel pieno rispetto delle specifiche norme e dei singoli regolamenti che disciplinano ciascun tipo di entrata.
4. Per gli atti di cui al comma 2, il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dall'art. 1, comma 792 lett. b), della legge 27 dicembre 2019, n° 160.

ART. 26

LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Non si procede alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate qualora l'ammontare del tributo, e relativi sanzioni ed interessi non superi € 30,00.
2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00.

3. Il limite di € 12,00 si applica alla riscossione volontaria ed al pagamento diretto di entrate tributarie ed extratributarie da parte del contribuente, fatti salvi eventuali limiti minimi diversi di versamento espressamente indicati nella normativa specifica disciplinante l'entrata.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

CAPO II – DIRITTO DI INTERPELLO

ART. 27

OGGETTO

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n° 212, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n° 156 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo art. 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di SAVIGNONE.

ART. 28

MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO

1. Il contribuente può interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

ART. 29

PROCEDURA ED EFFETTI

1. L'Amministrazione risponde alle istanze nel termine di 90 (novanta) giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal

contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n° 212 (Statuto del contribuente).

4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'Amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali nonsiano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

ART. 30

LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n° 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Amministrazione per rendere la propria risposta.

ART. 31

CONTENUTO DELLE ISTANZE

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;

- c)* la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d)* le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e)* l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f)* l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g)* la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Amministrazione procedente o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'Amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'Ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

ART. 32

INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. Le istanze sono inammissibili se:
- a)* sono prive dei requisiti di cui all'art. 31;
 - b)* non sono presentate preventivamente ai sensi dell'art. 30;
 - c)* non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n° 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d)* hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e)* vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f)* il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3

dell'art. 31, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n° 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 33

OGGETTO DELL'ADESIONE

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n° 449 e dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del D.Lgs. 19 giugno 1997, n° 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel D.Lgs. 19 giugno 1997, n° 218.

ART. 34

AMBITO DELL'ADESIONE

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

ART. 35

COMPETENZA

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

ART. 36

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'Ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica

- dell'avviso stesso;
- b)* su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c)* su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'Ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

ART. 37

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a)* il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b)* gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c)* il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d)* il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

ART. 38

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'Ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di 90 (novanta) giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 (novanta) giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'Ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'Ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

ART. 39

SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

ART. 40

CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio l'Ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal Funzionario Responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

ART. 41

ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

ART. 42

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano gli € 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro 10 (dieci) giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

ART. 43

PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 42, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un 1/3 (un terzo) del minimo previsto dalla legge.

ART. 44

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dalla Giunta, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

ART. 45

OGGETTO

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-*bis* del D.Lgs. 31 dicembre 1992 , n° 546 come modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n° 156 e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di SAVIGNONE nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi 4 dell'art. 17-*bis* del del D.Lgs. 31 dicembre 1992 , n° 546 per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

ART. 46

EFFETTI

1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
3. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
4. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-*bis* del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546.

ART. 47

COMPETENZA

1. Con apposito atto di Giunta viene individuata il soggetto competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'Ente.

ART. 48

VALUTAZIONE

1. L'Ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso, l'Ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) l'accoglimento totale del reclamo;
 - b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'Ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'Ufficio;
 - d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'Ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'Ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

ART. 49

PERFEZIONAMENTO E SANZIONI

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n° 218.
3. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n° 218 le somme dovute possono essere

versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano gli € 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro 10 (dieci) giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

CAPO V – RAVVEDIMENTO

ART. 50

OGGETTO E CAUSE OSTATIVE

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

ART. 51

RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) **Ravvedimento Sprint**: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero;
 - b) **Ravvedimento Breve**: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare;
 - c) **Ravvedimento Medio**: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare;
 - d) **Ravvedimento Lungo**: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento, e prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare;
 - e) **dopo un anno** (e fino a due anni) prevede una sanzione fissa pari al 4,29%;
 - f) **dopo due anni** prevede una sanzione fissa pari al 5%.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO VI – AUTOTUTELA

ART. 52

ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA

1. Il Funzionario Responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all’annullamento in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell’atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell’atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall’ufficio.
4. L’esercizio dell’autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l’atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
5. Non è consentito l’esercizio dell’autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L’annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
7. L’annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

ART. 53

EFFETTI

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO VII – COMPENSAZIONE, ACCOLLO, DILAZIONE

ART. 54

COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, nei 90 (novanta) giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta,
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

ART. 55

COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, nei 90 (novanta) giorni successivi al termine di versamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo,

- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

ART. 56

ACCOLLO

1. E' consentito l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario.
- 2 Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 (novanta) giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

ART. 57

RATEIZZAZIONE

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 36 rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a € 100,00, secondo il seguente schema:
- a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 3 rate mensili;
 - c) da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 6 rate mensili;
 - d) da € 1.000,01 a € 2.000,00 fino a 12 mensili;
 - e) da € 2.000,01 a € 4.000,00 fino a 18 rate mensili;
 - f) da € 4.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;

g) da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 36 rate mensili;

h) oltre € 20.000,01 fino a settantadue rate mensili.

2. A prova della condizione di obiettiva difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:

1) Persone fisiche e ditte individuali

a) la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad €. 18.000,00;

2) Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.)

a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n° 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;

3) Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio

a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n° 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;

3. E' possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento/ingiunzioni fiscali); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia d'importa sarà determinata, distintamente, in funzione degli singoli atti.

4. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n° 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di rateizzazione con applicazione degli interessi al tasso legale vigente decorrenti dal giorno successivo a quello dell'intervenuta esecutività, se dovuti. Sulle rate successive, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, derivante da riscossione coattiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Gli interessi al tasso legale vigente, sono calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di emissione dell'ingiunzione fiscale. Sulle rate successive, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal

- giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. Le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della rateizzazione.
6. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.
 7. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:
 - a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C.C.;
 - c) l'immediata operatività a semplice richiesta del Comune;
 - d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;
 8. La rateazione non è in ogni caso consentita:
 - a) quando non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 2;
 - b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
 - c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
 - d) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.
 9. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato.
 10. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.
 11. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 3, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del summenzionato comma 10.

ART. 58

RIMESSIONE IN TERMINI

1. La Giunta comunale può, con propria deliberazione, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo può, con proprio atto, rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

DISPOZIONI FINALI

ART. 59

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 60

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2020.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

- ART. 1** Oggetto e scopo del Regolamento
- ART. 2** Definizione delle entrate
- ART. 3** Statuto del contribuente
- ART. 4** Chiarezza delle norme regolamentari
- ART. 5** Certezza delle norme
- ART. 6** Pubblicità e informazione de provvedimenti comunali
- ART. 7** Comunicazioni di dati e notizie all'Ufficio Tributi
- ART. 8** Assistenza ai contribuenti
- ART. 9** Regolamentazione delle entrate
- ART. 10** Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- ART. 11** Agevolazioni per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
- ART. 12** Forme di gestione delle entrate
- ART. 13** Soggetti responsabili delle entrate
- ART. 14** Funzionario Responsabile della Riscossione
- ART. 15** Attività di verifica e di controllo
- ART. 16** Accertamento esecutivo tributario
- ART. 17** Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi edall'incentivazione dei dipendenti
- ART. 18** Accertamento esecutivo patrimoniale
- ART. 19** Interrelazioni tra Servizi ed Uffici comunali
- ART. 20** Sanzioni
- ART. 21** Rimborsi
- ART. 22** Interessi
- ART. 23** Tutela giudiziaria
- ART. 24** Forme di riscossione volontaria
- ART. 25** Riscossione coattiva
- ART. 26** Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

CAPO II – DIRITTO DI INTERPELLO

- ART. 27** Oggetto
- ART. 28** Materia oggetto di interpello
- ART. 29** Procedura ed effetti
- ART. 30** Legittimazione e presupposti
- ART. 31** Contenuti nelle istanze
- ART. 32** Inammissibilità delle istanze

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- ART. 33** Oggetto dell'adesione
- ART. 34** Ambito dell'adesione
- ART. 35** Competenza
- ART. 36** Attivazione del procedimento
- ART. 37** Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
- ART. 38** Procedimento ad iniziativa del contribuente
- ART. 39** Svolgimento del contraddittorio
- ART. 40** Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

- ART. 41** Esito negativo del procedimento
- ART. 42** Modalità di pagamento
- ART. 43** Perfezionamento ed effetti della definizione
- ART. 44** Conciliazione giudiziale

CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

- ART. 45** Oggetto
- ART. 46** Effetti
- ART. 47** Competenza
- ART. 48** Valutazione
- ART. 49** Perfezionamento e sanzioni

CAPO V – RAVVEDIMENTO

- ART. 50** Oggetto e cause ostative
- ART. 51** Ravvedimento del contribuente

CAPO VI – AUTOTUTELA

- ART. 52** Esercizio dell'autotutela
- ART. 53** Effetti

CAPO VII – COMPENSAZIONE, ACCOLLO, DILAZIONE

- ART. 54** Compensazione nell'ambito dello stesso tributo
- ART. 55** Compensazione tra tributi diversi
- ART. 56** Accollo
- ART. 57** Rateizzazione

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 58** Rimessione in termini
- ART. 59** Norme di rinvio
- ART. 60** Entrata in vigore